



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE

n. 73 del 02 luglio 2013

(o.d.g. 14 del 02 luglio 2013)

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO APPLICATIVE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 58/2013 DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO 40, COMMA 1, DELLA LEGGE DELLA REGIONE VENETO 6 APRILE 2012, N. 13, NELLA PARTE IN CUI AGGIUNGE LA LETTERA A) DEL COMMA 1-BIS ALL'ART. 14 DELLA LEGGE DELLA REGIONE VENETO 26 GIUGNO 2008, N. 4.

PREMESSO CHE


La Corte Costituzionale con Sentenza n. 58/2013 ha:

- dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);
- dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture).

E' necessario, pertanto, fornire alle autorità procedenti alcune linee guida e chiarimenti.

In particolare si ritiene di:

1. di prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013, e darne seguito, per la parte che dichiara l'illegittimità costituzionale della lettera a) del citato art. 40 della LR 13/2012; mentre con riferimento alla parte di sentenza relativa alla lettera b) del medesimo articolo, si propone di valutare l'eventuale presentazione alla Giunta regionale di apposito disegno di legge finalizzato all'abrogazione della citata parte normativa, atteso che la stessa si rivela una inutile ed ingiustificata duplicazione di valutazione, espressamente vietata dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE;
2. di prendere atto delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della procedura VAS di cui alla DGR 791/2009 in quanto i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS di cui al D.Lgs 152/2006, come le relative procedure di partecipazione, consultazione e valutazione rimangono invariati anche dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale.
3. di confermare, riproponendole, le ipotesi di esclusione formulate con il parere n. 84 del 03/08/2012 e recepite dalla Giunta regionale con DGR n. 1646 del 7 agosto 2012. Vale a dire:
 - le varianti derivanti dalla correzione dei perimetri degli ambiti destinati ai piani urbanistici attuativi;
 - le varianti ai PAT/PATI che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;

- le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico (PAI);
- i PUA che non contengono aree di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i tre ettari;
- gli ambiti individuati sulla Carta della Trasformabilità di PAT/PATI quali "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana", "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale", "aree di riqualificazione e riconversione", la cui attuazione è prevista mediante Accordi di Programma ovvero Accordi Pubblico/Privato le cui relative destinazioni sono di natura residenziale fermo restando che nel Rapporto Ambientale devono essere contenute apposite schede di descrizione dello stato dei luoghi.

Tali esclusioni si fondano sul presupposto che trattasi di ipotesi che sono già state valutate in sede di PAT/PATI, e che non hanno contenuto modificativo sull'analisi di sostenibilità ambientale e di conseguenza sulla valutazione ambientale del documento di pianificazione.


4. di incaricare la competente struttura regionale a porre in essere soluzioni atte ad affrontare la rilevante quantità di richieste di Verifica di Assoggettabilità per i piani attuativi. In particolare, si propone di creare, al proprio interno, una "task-force" e di prevedere, qualora necessario e/o richiesto, specifici accordi con gli enti locali per il coordinamento dell'istruttoria della valutazione degli strumenti attuativi. Di conseguenza, ferma restando la procedura stabilita con la DGR 791/2009, una volta acquisiti i pareri delle autorità ambientali competenti, la competente struttura regionale, può organizzare una riunione propedeutica all'istruttoria a cui partecipino i rappresentanti designati dall'autorità procedente, per fornire il supporto informativo necessario per lo svolgimento celere e approfondito dell'istruttoria. A tal fine si suggerisce, laddove possibile, che i designati del comune, che comunque svolgono un ruolo di supporto e non partecipano direttamente all'istruttoria, vengano designati tra coloro che abbiano una conoscenza urbanistica e/o ambientale del territorio comunale;

5. di proporre i seguenti criteri, indirizzi operativi per la verifica di assoggettabilità degli strumenti attuativi. Partendo dal procedimento di cui all'art. 20 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii., "*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo*", si premette che la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'allegato F della DGR n. 791 del 31.03.2009, si inserisce nel procedimento urbanistico di cui al citato articolo e si esaurisce con la tempistica ivi prevista. In particolare, la verifica prende avvio nel momento successivo all'adozione e si conclude con il parere della Commissione VAS una volta acquisite anche le opposizioni ed osservazioni e le relative controdeduzioni.

In questa procedura è determinata la collaborazione dell'ente locale che deve tempestivamente inviare tutta la documentazione relativa al procedimento.

Nel merito della sottoposizione o meno alla procedura di VAS si esplicita quanto segue:

- a) **PUA adottati di PRG non sottoposti a VAS:**
il PUA deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità.
- b) **PUA adottati previsti dal PRG non ancora attuati ma confermati dal PAT/PATI ed i cui effetti risultano completamente valutati nel rapporto ambientale del PAT/PATI in quanto presentano gli**



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

elementi richiesti dal c.d. Decreto Sviluppo (L. 12 luglio 2011n. 106 di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 art. 5):

il PUA non deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità in quanto già valutato in sede di valutazione della sostenibilità ambientale del PAT/PATI.

c) **PUA adottati previsti dal PRG non ancora attuati ma confermati dal PAT/PATI ed i cui effetti non risultano valutati nel rapporto ambientale del PAT/PATI anche in quanto non presentano gli elementi richiesti dal c.d. Decreto Sviluppo (art. 5 comma 8):**

il PUA deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità salvo che non ricorrano le ipotesi di esclusione sopra riconfermate. In ogni caso la verifica di assoggettabilità riguarda solo gli elementi che non siano stati già oggetto di valutazione.

d) **Strumenti attuativi adottati del PAT/PATI già sottoposto a VAS ma non ivi valutati:**

lo strumento attuativo deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità salvo che non ricorrano le ipotesi di esclusione sopra riconfermate. In ogni caso la verifica di assoggettabilità riguarda solo gli elementi che non siano stati già oggetto di valutazione.

e) **Piano degli Interventi (P.I.):**


- se il Rapporto Ambientale del PAT/PATI ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT/PATI stesso, il Piano degli Interventi non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT/PATI, non andando a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT/PATI; qualora, invece, il PI modifichi detti parametri costituisce variante al PAT/PATI e come tale è sottoposto a verifica di assoggettabilità;
- se il Rapporto Ambientale del PAT non ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT stesso, il Piano degli Interventi è sottoposto a Verifica di Assoggettabilità all'esito della quale sarà sottoposto o meno a VAS;
- dalla data di recepimento di questo parere da parte della Giunta regionale, l'accertamento della sussistenza della valutazione di tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste dal PAT è compiuta dalla Commissione VAS in sede di parere sul Rapporto Ambientale del PAT/PATI.

In ogni caso, la verifica di assoggettabilità laddove il PI o il PUA, sottoposto a verifica di assoggettabilità venga poi sottoposto a VAS, integra il primo passaggio in Commissione VAS previsto dalla DGR 791/2009, per cui si riparte dalla fase 3 degli allegati della medesima DGR 791/2009.

6. Al fine di dare univoci indirizzi applicativi ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'allegato I – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, si indicano le seguenti linee guida per la Verifica di Assoggettabilità degli strumenti attuativi facendo nel contempo presente che lo sviluppo del RAP dovrà essere opportunamente commisurato alle caratteristiche urbanistico-edilizie in gioco, allo stato ambientale dell'area ed alla natura delle opere/destinazioni dello strumento attuativo (residenziali, produttive, commerciali, direzionali, ...):

6.1 Documentazione Tecnico-Amministrativa:

Nel richiamare le procedure individuate con la DGR 791/2009, si fa presente che l'Autorità Procedente e/o il Proponente, in allegato alla richiesta di parere, deve presentare la seguente documentazione:



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Una copia in formato digitale del Rapporto Ambientale Preliminare contenente tutti i dati del progetto richiesti anche dal Decreto Sviluppo, nonché le risultanze della Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., la delibera di adozione dello strumento attuativo, le osservazioni e/o opposizioni e le relative controdeduzioni;
- Elenco dei soggetti, con i relativi indirizzi pec, aventi competenza in materia ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto (a titolo esemplificativo: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, USL - Dipartimento di Prevenzione, Consorzio di Bonifica competente, Arpav, Provincia, Autorità di Bacino competente, Comuni limitrofi ecc...).

6.2 Caratteristiche dell'area d'intervento del Piano Attuativo:

Per l'acquisizione dei pareri delle autorità ambientali e per l'istruttoria è necessario che venga fornito un quadro conoscitivo dell'area di intervento inquadrato in un contesto territoriale più ampio con richiamo della normativa urbanistico-edilizia di riferimento e con dettaglio delle caratteristiche degli interventi edilizi, mediante:

- Contestualizzazione geografica.
- Inquadramento urbanistico.
- Documentazione fotografica dell'area di progetto.
- Sistema infrastrutturale.
- Stato attuale dei luoghi, ambiti di tutela, vincoli, criticità, caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

6.3 Quadro Pianificatorio:

È necessario evidenziare la coerenza delle scelte progettuali del PUA con le indicazioni dei piani sovraordinati, (a titolo di esempio PTCP, PTRC, Piani d'Area, etc.) che costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento del PUA oggetto di valutazione. L'analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatico consente di valutare la relazione del PUA con gli altri piani e programmi agenti sul medesimo territorio, evidenziando sinergie e punti di criticità.

6.4 Progetto:

Il PUA è attuazione delle scelte pianificatorie operate in sede PRG/PAT/PATI.

Il Rapporto Ambientale Preliminare deve analizzare le scelte urbanistiche e progettuali che interessano l'uso di risorse e aspetti ambientali, evidenziando:

- Contenuti e dati dimensionali;
- Nuove previsioni, dotazioni territoriali e infrastrutturali, indici di edificabilità, destinazioni d'uso ammesse, e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi;


Deve essere esplicitato nei seguenti documenti:

- Elaborato grafico piani volumetrico, a scala adeguata, che evidenzia le previsioni e i contenuti del piano.
- Elaborato grafico che evidenzia il rapporto delle previsioni di piano con il contesto territoriale esistente.
- Norme Tecniche di Attuazione.

6.5 Effetti sull'ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale:

Nel Rapporto ambientale preliminare, vanno valutati gli effetti, le pressioni e gli impatti significativi sull'ambiente, compresi gli aspetti relativi alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora, alla fauna, al suolo, all'acqua, all'aria, al clima acustico, ai fattori

Handwritten signature



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico e archeologico, al consumo di suolo, al paesaggio e all'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, diretti e indiretti, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, ovviamente in scala e a cascata dallo strumento pianificatorio sovraordinato.

Vanno individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione del PUA, evidenziando se si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili sull'ambiente.

A titolo meramente esemplificativo:

- va evidenziato se vi sono problemi pertinenti al vincolo idrogeologico da approfondire in sede di progettazione architettonica preliminarmente al rilascio dei titoli abilitativi;
- va, altresì, evidenziato se vi saranno flussi veicolari aggiuntivi rispetto a quelli già circolanti causati dalla trasformazione ovvero se sono previsti interventi infrastrutturali aggiuntivi per la facilitazione dell'afflusso o deflusso dei mezzi veicolari;
- va valutata la soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che possano interessare la falda stessa;
- in relazione all'importanza e alla tipologia delle opere, dovrà essere valutato il grado di protezione naturale della falda emunta ad uso idropotabile e la vulnerabilità idrogeologica dell'acquifero in relazione a possibili infiltrazioni di sostanze inquinanti dalla superficie;
- in considerazione della localizzazione e delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche proposte, vanno considerate le possibili interferenze paesaggistiche negative con gli elementi rilevanti dal punto di vista architettonico presenti nel tessuto edificato, ovvero con le componenti portanti del paesaggio extraurbano;
- per quanto riguarda le specie autoctone che formano il mascheramento paesaggistico, occorrerà una valutazione accurata in merito alla reale consistenza che dovranno assumere e alla possibilità che si leghino ad altri elementi del paesaggio rurale circostante.

La presente elencazione vale solo a titolo esemplificativo e può essere utilizzata come parametro del contenuto degli effetti e criticità e mitigazioni.

Infine, posto che le opere da realizzare hanno carattere locale, nel caso, va evidenziato come non vi siano effetti di natura transfrontaliera.

6.6 Condizioni di Sostenibilità Ambientale, Mitigazioni e Compensazioni:

Nel Rapporto Ambientale Preliminare vanno evidenziate le azioni di mitigazioni e/o compensazioni necessarie per rendere sostenibile la trasformazione territoriale, individuando le misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano.


6.7 Conclusioni

Vanno sinteticamente illustrate le ragioni pianificatorie e di sostenibilità del piano.

7. di proporre come nuova fattispecie di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità, le varianti ai PUA già valutati e già convenzionati che comportino esclusivamente limitate modifiche al sistema infrastrutturale, agli standard urbanistici e al sistema insediativi, esclusione rispondente anche essa alla logica di cui al punto 2.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la L.R. 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009 e la DGR n. 1646 del 7 agosto 2012;
- la sentenza Corte Cost. n. 58/2013;



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale fornisce le linee guida e i chiarimenti sopra dettagliati.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)

Ing. Silvano Vernizzi

Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l'Ambiente)

Ing. Mariano Carraro

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUUV))
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 6 pagine